



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

## AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

*Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841770828*

**U.O.C. PROVVEDITORATO**

*Tel. 091 6662261- Mail: [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it) – PEC: [ape@ospedalecivicopa@pec.it](mailto:ape@ospedalecivicopa@pec.it)*

### **PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI**

**CAPITOLATO**

## 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura in somministrazione, di antisettici e disinfettanti, comprensiva dei servizi connessi, da destinare all'Azienda di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo (in seguito: Azienda o ARNAS), per una durata contrattuale di 24 mesi, a decorrere dalla data di attivazione.

I quantitativi esposti, per ciascuna voce, sono riferiti ad un presunto consumo annuo ed hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l'entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno della U.O.C. richiedente. Pertanto, le quantità indicate non impegneranno l'Azienda che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore.

L'Azienda potrà, pertanto, arrecare, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all'andamento dei consumi, mentre potrà apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi dell'art. 120 c.9 del D.Lgs. 36/2023.

La presentazione dell'offerta implica, per le ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente capitolato pertanto non verranno prese in considerazione offerte con condizioni diverse da quelle ivi descritte e comunque che non contengano le prescrizioni stabilite dal presente capitolato.

## 2. LOTTI

L'appalto è articolato in 21 lotti, per un importo complessivo biennale di **€ 1.349.400,00** IVA esclusa.

LOTTO	FORNITURA ANTISETTICI DISINFETTANTI	IMPORTO ANNUO LOTTO
<b>ANTISETTICI PER CUTE</b>		
<b>DISINFEZIONE E DETERSIONE DELLE MANI</b>		
1	Soluzione idroalcolica per uso frequente nella frizione chirurgica delle mani, contenente alcol etilico 75-90 g	9.000,00 €
2	Alcool etilico con emollienti in gel idroalcolico con gradazione non inferiore a 70 g p/p. in flaconi da 500 e 1000 ml	110.000,00 €
3	Alcool etilico e/o isopropilico con emollienti in gel idroalcolico con gradazione non inferiore al 70%, in flacone da 1000 ml.	17.400,00 €
4	Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione acquosa con tensioattivi e detergenti al 4% in flaconi da 500 e 1000 ml	42.000,00 €
<b>DISINFEZIONE E DETERSIONE CUTE INTEGRA</b>		
5	Clorexidina gluconato o digluconato in soluzione idroalcolica allo 0,5% in alcol etilico non inferiore a 70 g p/p. in flaconi da 500 e 1000 ml	73.000,00 €
6	Dispositivo pronta all'uso a base di poliesanide e allantoina	29.000,00 €
7	Salvietta monouso in carta a secco piegata in 4, 100% pura cellulosa sbiancata, in formato da 60 x 40 cm e cm 30 x 40.	108.000,00 €
8	Polivinilpirrolidone iodio - PVP iodio (iodopovidone) all'1% in soluzione idroalcolica in flaconi da 500 e 1000 ml	23.500,00 €

<b>DISINFEZIONE E DETERSIONE CUTE LESA E MUCOSE</b>		
9	Perossido di idrogeno in soluzione acquosa al 3% (compreso tra 10 e 12 volumi) stabilizzata sec. FU. edizione vigente in flacone da 250 ml	10.000,00 €
10	Polivinilpirrolidone iodio - PVP iodio (iodopovidone) in soluzione acquosa a 10 g p/p (contenente 1% di iodio attivo) in flaconi da 500 e 1000 ml	63.000,00 €
11	Alcool etilico e/o isopropilico con denaturanti in miscela idroalcolica pronta all'uso con gradazione non inferiore al 70 g p/p in flacone da 1000 ml	12.000,00 €
12	Sodio dicloroisocianurato (NaDCC) in compresse solubili effervescenti da 2 a 6 grammi (cloro attivo disponibile AVCI2 non < 55,00% p/p), barattolo da 500 g	50.000,00 €
13	Salvietta detergente disinfettante con perossido d'idrogeno accelerato all'1,5%, in confezione da 100	3.000,00 €
14	Schiuma o spray non alcolico di poliesametilene biguanide cloridrato e cloruro di didecildimetilammonio in flacone da 750 ml	6.000,00 €
15	Perossido di idrogeno al 5% (50 mg/g) + etanolo al 9,2% (91,6 mg) in soluzione acquosa pronta all'uso in flacone da 1000 ml	36.000,00 €
16	Detergente igienizzante Cloro attivo 0,05%, pronto all'uso, in flacone da 1000 ml	24.000,00 €
17	Dispositivo pronto all'uso ad elevato potere detergente a base di didecil-dimetil-ammonio cloruro, alcool n-propilico e sfruttanti non ionici per la profilassi delle infezioni HBV,HIV,HCV,SARS,SARS COV-2. In flacone da 750 ml	8.500,00 €
18	Dispositivo pronto all'uso ad elevato potere detergente a base di didecil-dimetil-ammonio cloruro, alcool n-propilico e sfruttanti non ionici per la profilassi delle infezioni HBV,HIV,HCV,SARS,SARS COV-2. Salviette 15x20 e 24x30	21.000,00 €
19	Soluzione alcolica pronta all'uso composta da: etanolo al 70%, glicosale, sulfostat kNt, acqua distillata in flacone da 1000 ml.	13.800,00 €
20	Rotolo di panni monouso pretagliati (200 strappi) realizzati in microfibra riciclata al 35%.	12.500,00 €
21	Salviette in TNT, imbibite di una soluzione disinfettante di ipoclorito di sodio g 0.105, acqua depurata.	3.000,00 €
		<b>674.700,00 €</b>

La descrizione dei prodotti da fornire, da considerarsi quali requisiti minimi è riportata, per ciascun lotto, nell'Allegato "Caratteristiche tecniche minime" unitamente ai relativi quantitativi presunti espressi su base annuale.

### **3. REQUISITI MINIMI DEL PRODOTTO**

Con riferimento a ciascun lotto, i prodotti da fornire ed i servizi connessi alla fornitura devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche precisati al presente paragrafo e segnatamente:

- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e dalle disposizioni di carattere cogente che venissero emanate nel corso della durata della Fornitura in conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e al trasporto;

- essere prodotto in conformità alle norme per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità dei medicinali, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla farmacopea ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, e alle altre disposizioni vigenti in materia;
- i confezionamenti e le etichettature devono essere conformi alla normativa vigente;
- presentare, all'atto della consegna, salvo diverso accordo scritto tra Fornitore ed Azienda, una validità e scadenza non inferiore ai due terzi della durata prevista;
- i prodotti Specialità Medicinale devono rispondere al D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.;
- i prodotti Presidio Medico Chirurgico devono rispondere al D.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392 e s.m.i.;
- i prodotti Dispositivo Medico devono possedere la Marcatura CE e rispondere alla Direttiva CEE 93/42 CE e successive modificazioni ed integrazioni e al Regolamento Europeo 745/2017 del 05.04.2017.

Per ogni prodotto offerto, deve essere fornita scheda tecnica e scheda di sicurezza (ove previsto) (non obbligatorio per le specialità medicinali), da cui in particolare si evinca (anche con eventuale dichiarazione aggiuntiva):

- a. tempi di possibile utilizzo del prodotto dalla prima apertura o dopo attivazione;
- b. modalità di smaltimento anche dell'imballaggio.

Le soluzioni diluite esauste o residue dei processi di detersione e disinfezione devono potere essere smaltite tramite fognaria nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei prodotti chimici a uso sanitario. Tale caratteristica dovrà risultare dalla scheda tecnica o, in mancanza, da una specifica dichiarazione del Fornitore. Si richiede inoltre la dichiarazione del Fornitore sulle modalità di smaltimento del prodotto concentrato fornito. Tutti i prodotti dovranno essere forniti completi degli eventuali accessori che ne consentono il loro utilizzo come richiesto nel seguito; il prodotto di cui trattasi dovrà pertanto essere consegnato nella versione corrispondente all'offerta, corredato di tutti gli accessori necessari per il funzionamento in relazione alla destinazione d'uso.

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, il tipo di prodotto che si preferisce utilizzare e deve intendersi, pertanto, integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dall'Allegato II.5 del D.Lgs. 36/2023.

E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

Qualora, nel corso della validità dello stesso, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla farmacopea ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare le caratteristiche e la qualità del prodotto fornito alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi consegnati e giacenti nei magazzini dell'Azienda.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche del prodotto offerto, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale carico del Fornitore, che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità con riferimento alla produzione, al confezionamento, alla distribuzione ed alla consegna di quanto oggetto della fornitura.

#### **4. CAMPIONATURA**

Per partecipare alla gara è obbligatorio produrre la campionatura, che dovrà pervenire entro i termini perentori di presentazione dell'offerta.

I campioni non sono fatturabili e si intendono gratuiti. La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà trattenuta dall'Azienda, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

Al fine di rendere più agevole la visione della campionatura, alle ditte partecipanti è fatto carico di apporre su ciascun campione presentato:

- descrizione del prodotto offerto;
- la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì, nel plico contenente la campionatura dovrà essere inserito un elenco dettagliato dei prodotti campionati, nel quale specificare:

1. codice/codici del prodotto offerto;
2. tipologia del prodotto offerto;
3. nome commerciale del prodotto;
4. quantità di pezzi acclusi.

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta e confezionamento.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all'esterno l'indicazione: "*Contiene campioni gara fornitura di antisettici e disinfettanti per l'ARNAS. Lotto n. \_\_\_\_\_*". dovrà pervenire al seguente indirizzo: ARNAS "*Civico, Di Cristina, Benfratelli*" -Piazza Nicola Leotta n. 4- 90127 Palermo-Palazzina Amministrativa 4° Piano-U.O.C. Protocollo Generale

#### **5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, delle prestazioni contrattuali.

Nell'esecuzione, l'impresa aggiudicataria è tenuta alla diligenza del buon padre di famiglia ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla natura sanitaria ed ospedaliera delle attività e dei servizi perseguiti dall'Azienda.

Gli imballaggi che, a giudizio del personale dell'Azienda, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

In caso di indisponibilità temporanea di uno o più prodotti l'impresa fornitrice è tenuta a consegnarlo urgentemente all'U.O.

Le merci devono essere consegnate con la relativa bolla di accompagnamento, compilata con riferimento al numero d'ordine, in duplice copia, una delle quali viene resa al fornitore o vettore, debitamente firmata per ricevuta. La firma all'atto del ricevimento della merce indica **solamente la corrispondenza del numero dei colli inviati con quelli ricevuti**. Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell'uso.

Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso l'U.O.

L'Azienda ha la facoltà di annullare la richiesta di fornitura dei beni, comunicando l'annullamento con urgenza.

La fornitura dei beni deve possedere le stesse caratteristiche richieste dal Capitolato; l'Azienda può, in caso di difformità tra le caratteristiche tecniche contrattuali e le caratteristiche tecniche dei beni offerti, rifiutare la parte di fornitura non conforme e richiedere, alternativamente, la tempestiva sostituzione dei beni con altri adeguati o l'acquisto dei beni presso altre imprese, con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

L'impresa aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni con gestione a proprio rischio ed accettare che l'offerta economica è comprensiva di tutti gli oneri necessari per il trasporto all'interno dei locali e delle spese di qualsiasi natura necessarie per l'esecuzione contrattuale nei termini e con le modalità indicate nel contratto e/o capitolato speciale di gara.

Tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa esclusivamente nei laboratori dell'U.O.. Non sono consentiti carichi di spesa per richieste condizionate ai quantitativi e/o all'importo dell'ordine e neppure per imballaggio, trasporti, quand'anche effettuati per consegne urgenti.

I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Azienda il diritto di rifiutare i beni deteriorati.

Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Azienda può apportare variazioni delle prescrizioni tecniche e dei termini o modalità di consegna, con apposito atto aggiuntivo, da redigere nelle stesse forme del contratto principale.

L'impresa aggiudicataria garantisce l'Azienda, escludendone ogni responsabilità, contro azioni o condanne per risarcimento di danni a persone o cose causate a terzi in ragione o in occasione dell'esecuzione del contratto o derivanti da difetti dei prodotti forniti nell'esecuzione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

## **6. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO ("CAUZIONE DEFINITIVA")**

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo complessivo di affidamento (Iva esclusa). Tale importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ex art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

Tale importo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente.

La garanzia per l'esecuzione del contratto, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Azienda e la conseguente aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia è prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

Lo svincolo sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto.

## **7. CONFEZIONAMENTO**

I prodotti richiesti devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore, la data di produzione e di scadenza, il lotto di produzione, ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Il confezionamento del singolo prodotto deve essere in materiale latex-free e di forma idonei a garantire la stabilità, evitarne i possibili inquinamenti e facilitarne l'utilizzo conforme alle disposizioni di legge vigenti. È richiesta la dichiarazione del numero dei pezzi presenti nella confezione di vendita.

L'imballaggio esterno deve essere tale da garantire un adeguato immagazzinamento e deve riportare tutti gli elementi atti ad una facile identificazione del prodotto, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

I contenitori secondari non devono assolutamente superare il peso di 15 kg circa e devono essere dotati di alette per un più facile trasporto (allegare apposita dichiarazione di impegno al riguardo nella busta della documentazione tecnica qualitativa).

Per i lotti per i quali viene indicato che il prodotto deve essere fornito con erogatori e/o applicatori a muro, la ditta deve impegnarsi a fornire gratuitamente il numero di pezzi richiesto.

## **8. ETICHETTATURA**

I contenitori dei prodotti offerti devono essere forniti con etichette conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'etichetta deve essere:

- in lingua italiana e colori indelebili;
- perfettamente aderente al contenitore, senza possibilità di scollamenti/alterazioni, o serigrafata sulla sua superficie;

deve riportare:

- Nome commerciale
- Formulazione quali-quantitativa, comprendente principi attivi ed eccipienti, riferita al 100% di prodotto finito
- Uso/usi al/i quale/i il prodotto è destinato, aree di utilizzo
- Modalità d'impiego
- Tempo/i di contatto ai fini dell'efficacia
- Eventuali precauzioni da adottare nell'utilizzo e avvertenze in caso di contatto accidentale - anche mediante pittogrammi
- Modalità di conservazione
- Modalità di smaltimento
- Dati identificativi del fabbricante e dell'officina di produzione
- Numero del lotto di produzione
- Data di produzione (facoltativa se in etichetta è indicato il periodo di validità della confezione integra)
- Data di scadenza

Inoltre, deve essere riportato sull'etichetta:

- a. per i prodotti Specialità Medicinale: il numero di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e bollino identificativo conforme e comunque gestito secondo quanto prescritto dal Decreto Ministero della Salute 30 maggio 2014;
- b. per i prodotti Presidio Medico Chirurgico: la dicitura Presidio Medico Chirurgico (o PMC) e numero di registrazione;
- c. per i prodotti Dispositivo Medico: il marchio CE (nel caso di dispositivi di classe IIb anche indicazione del numero dell'organismo notificato).

## **9. FOGLIETTI ILLUSTRATIVI**

Come disposto all'art.76 del D. Lgs. n.219 del 24 aprile 2006, il Fornitore è tenuto ad includere all'interno del confezionamento secondario dei prodotti, un foglio illustrativo, in cui tutte le informazioni richieste dagli artt. 74 e 77 del D. Lgs. n.219 del 24 aprile 2006 figurano direttamente sull'imballaggio esterno ovvero sul confezionamento primario.

Qualora, nel corso del contratto, il Fornitore modifichi il contenuto dei Foglietti illustrativi dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di approvazione prevista del nuovo foglietto illustrativo da parte dell'AIFA; la mancata comunicazione è considerata inadempienza e, quindi, comporta l'applicazione delle penali di cui al contratto.

## **10. PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI**

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti.

Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun prodotto offerto in sede di gara, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Capitolato e nell'ulteriore documentazione della presente gara.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica, nonché le festività.

I servizi connessi sono i seguenti:

- trasporto e consegna;
- assistenza alla fornitura.

Le attività di trasporto e consegna del prodotto oggetto della fornitura saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Azienda Sanitaria contraente e nelle relative Richieste di Consegna, emesse dall'Azienda Sanitaria medesima in esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura.

Gli oneri relativi alla consegna del prodotto, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate, e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

### **10.1 Trasporto**

Durante la fase del trasposto per la consegna del prodotto dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione del prodotto medesimo previste dalla normativa europea ed italiana, nonché dalla farmacopea ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna del prodotto ed eventuali successivi aggiornamenti.

In particolare, per i prodotti da conservare a temperature determinate, il trasporto dovrà, pertanto, avvenire con veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e di refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna, come indicato nel successivo paragrafo.

Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico dovrà avvenire secondo le normative vigenti ed in particolare con riferimento al trasporto di sostanze tossicologiche (ADR).

## **10.2 Consegna**

L'ordinazione dovrà intendersi in base alle condizioni impartite dalla struttura competente dell'ARNAS che ne indicherà la quantità, e la sede presso la quale la merce dovrà essere consegnata.

Il Fornitore di ciascun singolo lotto ha l'obbligo di consegnare i prodotti oggetto di ciascun ordine, porto franco presso i magazzini dell'unità ordinante, entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda, pena l'applicazione di quanto stabilito nel contratto.

Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna dei prodotti nel suddetto termine l'Azienda, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere ad applicare le penali.

In casi eccezionali, per carattere di urgenza, la consegna deve avvenire entro un tempo massimo di 72 ore dal ricevimento dell'ordine anche telefonico.

Ricevuta l'ordine il Fornitore dovrà darne riscontro all'Azienda comunicando la data di consegna prevista che dovrà comunque rispettare il termine massimo sopra stabilito, salvo diverso accordo tra le parti.

Non sono ammesse consegne parziali di quanto oggetto dell'ordine, salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Azienda.

La consegna di quanto ordinato, dovrà essere effettuata franca di ogni spesa (imballo, doganali, trasporto e facchinaggio compresi) nel luogo e nell'orario indicato nell'ordinativo, con ogni onere a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'IVA, che per legge, è a carico dell'acquirente.

La merce dovrà essere accompagnata da regolare "Documento di trasporto" (DDT) che dovrà obbligatoriamente indicare:

- il numero e la data dell'ordine;
- la data dell'avvenuta consegna;
- l'elenco dettagliato dei prodotti consegnati con l'indicazione di:
  - codice prodotto
  - quantità;
  - data di scadenza;
  - numero identificativo del lotto di produzione.

Il "Documento di trasporto" (D.D.T.), riportante tutte le indicazioni sopra citate, dovrà essere sottoscritto dall'Azienda e dal Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto del prodotto. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del prodotto. In ogni caso, l'Azienda ha la facoltà di accertare l'effettiva quantità e qualità del prodotto consegnato e la loro corrispondenza con quanto previsto nell'ordine di in un successivo momento.

Il Fornitore deve dare garanzia, da comprovare documentalmente su richiesta dell'Azienda, che gli eventuali corrieri specializzati incaricati della consegna dei prodotti effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del prodotto.

In ogni caso, il rispetto delle temperature di conservazione previste per il prodotto oggetto della Fornitura, dovrà essere dimostrato tramite opportuna documentazione da allegare al Verbale di Consegna ovvero al D.D.T.

Il Fornitore potrà fornire una attestazione di conformità delle condizioni di trasporto e consegna con quelle previste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente per il prodotto oggetto della fornitura, qualora la registrazione della temperatura sia avvenuta attraverso supporti digitali e il Fornitore non disponga del relativo tracciato cartaceo della temperatura da allegare al Verbale di Consegna ovvero al D.D.T.

Ferme restando le condizioni di fornitura stabilite, la ditta aggiudicataria può proporre all'Azienda appaltante, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovo materiale analogo a quello oggetto della gara che presenti migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, di sostituire con detti prodotti quelli aggiudicati.

### **10.3 Resi**

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni, in ordine ai vizi apparenti od occulti delle merci consegnate, non rilevati all'atto della consegna.

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per nome commerciale, etichettatura, integrità dell'imballo e confezionamento, prodotti viziati o difettosi, o non correttamente conservati nella fase di consegna) e/o difformità quantitativa (quantità in eccesso) tra l'ordine e quanto consegnato dal Fornitore risultante dal Verbale di Consegna (o documento equivalente), anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l'Azienda invierà una contestazione scritta al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Si considerano prodotti con difformità qualitativa anche quei prodotti che non siano stati correttamente trasportati o tenuti sotto controllo termico, così come previsto dalla normativa vigente.

Con le modalità di seguito stabilite, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare il/i prodotto/i oggetto di reso. Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, laddove necessaria, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso", contenente le informazioni indicate al precedente paragrafo per il "Verbale di Consegna", nonché la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito dovranno riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato.

#### **10.3.1. Ritiro dei resi in caso di difformità qualitativa**

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire, senza alcun addebito di oneri o spese per l'Azienda, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Azienda stessa le modalità di ritiro e di eventuale sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione.

Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Azienda può, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Inoltre, se entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro e la sostituzione, il Fornitore non abbia proceduto al ritiro dei prodotti non conformi, l'Azienda ha facoltà di restituirli presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Azienda per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati all'Azienda. L'Azienda è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le proprie sedi e della eventuale riconsegna.

### **10.3.2. Ritiro dei resi nel caso di difformità quantitativa**

Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito di oneri o spese per l'Azienda, le quantità di prodotti consegnate in eccesso, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, concordando con l'Azienda stessa le modalità del ritiro.

Superato il limite massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di contestazione per il ritiro delle dosi consegnate in eccesso, l'Azienda ha facoltà di restituirle presso le sedi del Fornitore. I costi sostenuti dall'Azienda per tale operazione saranno a carico del Fornitore e da questi rimborsati all'Azienda. L'Azienda non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso le loro sedi.

## **11. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO E/O DELL'IMPOSSIBILITÀ DELLA FORNITURA E GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA**

Tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura oggetto della procedura e quindi delle particolari esigenze che si intendono soddisfare con l'iniziativa in esame e considerata, altresì, la rilevanza del rispetto della tempistica di consegna e dei volumi necessari, determinati a seguito del rilevamento dei fabbisogni dell'Azienda, l'appalto in oggetto prevede determinati strumenti che la stessa potrà utilizzare al fine di garantire il rispetto o, comunque, l'effettiva esecuzione degli approvvigionamenti.

In particolare, tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura del prodotto) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- sospensione e/o interruzione o, comunque, indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione;
- rotture di stock oltre quelle previste e descritte precedentemente;

sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto stipulato con il Fornitore inadempiente, riservandosi la facoltà di attivare ogni strumento previsto in merito dalla normativa vigente.

Al contempo, al solo fine di soddisfare le immediate ed improcrastinabili esigenze di estrema urgenza, l'Azienda, al verificarsi dell'inadempimento contrattuale relativo, per le ipotesi di indisponibilità del prodotto di cui sopra, ha diritto di risolvere detto contratto e procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo, quindi, procedendo all'acquisto del/i prodotto/i direttamente sul libero mercato, per la/le quantità del/i prodotto/i strettamente necessarie a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore (originario) l'eventuale differenza di prezzo ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di prodotti equivalenti. Tuttavia, le conseguenze dell'indisponibilità del prodotto relative alla risoluzione del contratto di cui sopra non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente all'Azienda l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà presentare:

- copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione, corrispondente all'ultimo aggiornamento approvato dall'AIFA;
- copia dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del prodotto offerto in sostituzione, rilasciata dalle Autorità competenti.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione dell'Azienda sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

L'Azienda procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto.

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, l'Azienda avrà facoltà di risoluzione della contratto, come previsto nella stessa.

Resta inteso che l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in affiancamento del prodotto oggetto di contratto è configurabile da parte del fornitore all'Azienda purché rispettoso delle seguenti condizioni:

1. sia offerto allo stesso prezzo o minore;
2. rispetti i requisiti tecnici descritti nel lotto di gara;
3. non intacchi profili di concorrenza.

## **12. INADEMPIENZE E PENALITA'**

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a quindici giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Direttore dell'esecuzione del contratto d'intesa con il RUP, mediante apposito provvedimento.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dal soggetto aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Azienda ritiene di disattenderle.

La ditta è tenuta ad effettuare con puntualità la consegna dei prodotti rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento.

Per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura sarà applicata una penale dell'1 (uno) per mille del valore ordinato.

L'Azienda si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di gravi e/o reiterate violazioni o disservizi (penale di € 500,00/inadempienza, elevabile a € 1.000,00 in caso di recidiva). La valutazione della gravità dell'infrazione è rimessa in via esclusiva al committente.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Azienda.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione alla stazione appaltante entro 2 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, configura "mancata consegna", e soggiace, pertanto, all'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto. La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Sia nell'ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell'ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto, l'Unità Operativa, deputata a ricevere la merce, non prenderà in consegna la stessa.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di ulteriori sette giorni consecutivi, l'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato, addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l'eventuale maggior prezzo pagato. Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Azienda, quest'ultima potrà agire per le ulteriori spettanze. Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate, si sia verificata due volte. L'Azienda, concretatasi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso.

L'ammontare delle penali di cui sopra e degli eventuali danni riconosciuti a carico dell'Impresa saranno alla impresa stessa direttamente addebitati mediante deduzione dei suoi crediti e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo o, a discrezione dell'Azienda mediante emissione di nota di addebito.

Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall'Impresa aggiudicataria tramite emissione di note di credito a favore del committente per l'importo delle penalità.

Non si darà corso al pagamento delle fatture in contestazione finché l'impresa fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle penali notificate ed alle maggiori spese sostenute conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Costituisce prova delle inadempienze, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, la contestazione scritta del Direttore dell'esecuzione del contratto, con riferimento alla data di emissione dell'ordinativo.

Ogni contestazione in merito alla quantità, alla qualità della merce consegnata, alla ritardata consegna od alla inadempienza di servizi offerti viene motivata, di volta in volta, e notificata a mezzo di lettera raccomandata A.R.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Azienda Sanitaria appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito.

L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, al ritiro ed alla relativa sostituzione dei prodotti giacenti presso i locali della Azienda nei casi di ritiro dal mercato degli stessi prodotti da parte del produttore e/o fornitore.

L'impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

L'autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

### **13. ASSISTENZA ALLA FORNITURA**

Il Fornitore Aggiudicatario deve attivare, entro la data di stipula del contratto, un numero dedicato a disposizione del personale dell'Azienda in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto della fornitura e sui relativi servizi. Tale numero dovrà essere attivo per tutto l'anno nelle giornate feriali, nei normali orari d'ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00).

Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa data, almeno un indirizzo e-mail e pec per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

Il Fornitore, inoltre, dovrà essere in grado di:

- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di disservizi provenienti dall'Azienda
- fornire, anche presso la sede dell'Azienda, tutte le eventuali informazioni di carattere farmacologico e clinico relative al prodotto;
- fornire qualunque tipologia di informazione che supporti l'Azienda nell'utilizzo operativo quotidiano del prodotto.

### **14. VERIFICHE DI QUALITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara. Pertanto, nei casi in cui l'Azienda lo ritenga necessario provvederà a verificare le prestazioni eseguite dall'impresa aggiudicataria.

Tali verifiche, da effettuarsi secondo le specifiche norme tecniche previste per ciascun prodotto, ha lo scopo di accertarne il regolare funzionamento, nonché la rispondenza alle norme di sicurezza e di qualità.

Eventuali spese per analisi e verifiche quantitative saranno a carico dell'impresa fornitrice qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle dichiarate.

Il fornitore, in tal caso, dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inadeguati entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La presa in carico da parte dell'Azienda dei beni forniti dall'impresa aggiudicataria non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse. L'accettazione di presa in carico dei beni, non esonera, comunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti non rilevanti e non rilevabili al momento dell'accettazione ed accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso l'Unità Operativa.

Ove le verifiche ponessero in evidenza difetti, vizi, difformità, guasti o inconvenienti, l'impresa aggiudicataria sarà obbligata a provvedere alla loro eliminazione o alla sostituzione delle parti difettose, entro il termine specificamente previsto dall'Azienda.

Infatti, se la prestazione contrattuale si rivela danneggiata, difettosa o non conforme alle disposizioni del contratto, l'Azienda non dispone l'accettazione definitiva; della contestazione viene redatto un verbale e lo stesso trasmesso all'impresa aggiudicataria.

A scelta dell'Azienda, l'impresa aggiudicataria deve riparare o sostituire a proprie spese le forniture che non soddisfino le condizioni prescritte dall'appalto. Le merci che risultassero essere già state consegnate saranno immediatamente restituite alle imprese interessate.

I prodotti che risultassero, a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti a disposizione dell'impresa aggiudicataria e successivamente restituiti; l'impresa aggiudicataria deve accettare la restituzione di beni difettosi anche se privi degli imballaggi originari.

I prodotti risultati a seguito di verifica, difettati o viziati, saranno tenuti (anche se tolti dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro, a proprie cure e spese, con l'immediata sostituzione con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

## **15. PREZZI**

Le condizioni economiche rimarranno invariate per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

## **16. RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ**

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda che fin d'ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

## **17. MODALITÀ DI FATTURAZIONE**

Il soggetto aggiudicatario deve presentare una fattura per ogni consegna di prodotti.

La liquidazione delle fatture è di competenza dell'unità ordinante, che assumerà le necessarie autorizzazioni alla spesa.

La liquidazione avviene entro 60 giorni dal ricevimento della fattura; per data di ricezione farà fede il protocollo generale dell'Azienda. Il termine resterà interrotto qualora l'Azienda chieda chiarimenti.

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo.

Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato "tassativamente" il codice univoco ufficio (#BFNEOH#), il numero e la data dell'ordinativo d'acquisto trasmesso con NSO, gli estremi del DDT, il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

I mandati di pagamento saranno emessi entro 60 giorni dalla data ricezione delle fatture secondo le norme di cui al presente capitolato e accompagnate dalla documentazione nello stesso capitolato indicata. Per la data di ricevimento della fattura fa fede il protocollo generale dell'Azienda

Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo mandato.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, è quello legale.

Il RUP

Sig.ra Rosalinda Mancuso



Il Direttore U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo Lo Medico

